



REGOLAMENTO

Norme per la costituzione e ripartizione del fondo per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12.09.2017

INDICE

- Art. 1. Obiettivi e finalità
- Art. 2. Campo di applicazione
- Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione
- Art. 4. Conferimento degli incarichi
- Art. 5. Copertura dei rischi
- Art. 6. Ripartizione
- Art. 7. Incarichi interi o parziali
- Art. 8. Termini per le prestazioni
- Art. 9. Ritardato adempimento delle prestazioni
- Art. 10. Omesso o ritardato adempimento delle prestazioni
- Art. 11. Proprietà dei progetti
- Art. 12. Liquidazione del compenso
- Art. 13. Entrata in vigore
- Art. 14. Disposizioni finali

Art.1 – Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, di seguito denominato «codice», e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche relative all'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere a cura del personale interno, e disciplina le norme per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante ivi previsto.
2. Nei casi di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori ed alle componenti servizi e forniture, per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzato al riconoscimento del ruolo svolto dal personale interno dell'Amministrazione ed alla sua valorizzazione per il contenimento della spesa per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

Art.2 – Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'art.113 del codice, sono costituite da una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo non inferiore ad euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00), come definiti all'art.3 del codice.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.
4. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori, forniture e servizi.

Art.3 – Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art.113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il CdA destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo incentivante di cui al comma 1 è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche ed amministrative, della direzione dei lavori ovvero della direzione dell'esecuzione, del collaudo tecnico-amministrativo ovvero della verifica di conformità, del collaudo statico ove necessario, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, ad eccezione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, è destinato all'acquisto da parte della Società di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza della Società e dei servizi all'utenza.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Società, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A..
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di aggiudicazione dell'appalto, l'importo contrattuale fosse ribassato rispetto all'importo posto a base di gara.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art.4 – Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività disciplinate dal presente regolamento sono effettuati con provvedimento del dirigente del settore competente, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato della redazione del certificato di regolare esecuzione (verifica di conformità in caso di appalto di servizi o forniture) nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori (direzione dell'esecuzione del contratto nel caso di appalto di servizi o forniture), dell'eventuale coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento di dette attività, indicando compiti e tempi assegnati a ciascuno di essi.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori (direzione dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture) ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - c) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della redazione del certificato di regolare esecuzione (verifica di conformità per appalti di servizi e forniture), nonché del collaudo statico qualora richiesto;
 - d) i collaboratori tecnici che redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, del direttore dei lavori e alla loro misura e contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
5. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa alle varie fasi di avanzamento dei servizi tecnici di cui ai commi precedenti, potrà svolgere l'incarico durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione degli elaborati e per l'esecuzione del servizio rientreranno nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto attiene al consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per l'effettuazione di trasferte e missioni necessarie per il corretto adempimento

degli incarichi conferiti. Qualora si rendesse necessario, il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento, potrà svolgere il proprio lavoro in orario straordinario; in tal caso, le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo di categoria, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Art.5 – Copertura dei rischi

Le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali connessi con l'esecuzione delle attività disciplinate dal presente regolamento sono a carico dell'ADS, ai sensi dell'art.24, comma 4, del codice di cui al D.Lgs. 50/2016.

Art.6 – Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, secondo le percentuali definitive, non superiori alle massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per progetti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art.35 del codice, l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:
 - a) il responsabile del procedimento: 35%;
 - b) il tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati: 20%;
 - c) i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 10%;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori, ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 15%;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, ovvero della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o fornitura: 10%;
 - f) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la carica di direttore dei lavori e/o RUP, partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 10%.
3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglie comunitarie di cui all'art.35 del codice, l'incentivo è attribuito in ragione del 1,44% (pari all'80% del 1,80%) secondo la stessa ripartizione del comma precedente.

Art.7 – Incarichi interi o parziali

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

3. Il compenso al RUP ed ai suoi collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

Art.8 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e/o servizi e forniture; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art.9 – Ritardato adempimento delle prestazioni

1. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento.
2. Qualora i termini fissati per l'espletamento degli incarichi indicati nell'eventuale Documento preliminare alla Progettazione (DPP) o nel provvedimento di affidamento dell'incarico non vengano rispettati, si applicano le penali:
 - a. ritardi fino a 20 giorni: penalità pari all'1% dell'incentivo o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - b. ritardi da 20 fino a 60 giorni: penalità pari al 3% dell'incentivo, relativo alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 20;
 - c. ritardi superiore a 60 giorni: nessuna ripartizione dell'incentivo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - d. ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del CdA già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto per il quale si è verificato il ritardo;
 - e. nei casi di cui alle lettere c) e d) il CdA può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Dirigente ed il Responsabile Unico del Procedimento.
3. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
4. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo dell'incentivo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento. Nel silenzio del

provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

5. I soggetti competenti a fissare i termini di adempimento degli incarichi possono concedere proroghe con atto motivato da cause di forza maggiore.
6. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art.132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, il CdA procederà al recupero delle somme erogate.

Art.10 – Omesso o ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento delle prestazioni professionali affidate, sono applicate le seguenti penalità:
 - a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità di reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per lo svolgimento degli incarichi di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, è ridotto di un decimo;
 - b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitino di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, è ridotto della metà;
 - c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità della Società, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, è ridotto della metà;
 - d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto la Società ad abbandonare il progetto o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto;
 - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) la Società può revocare l'incarico e affidarlo ad altri soggetti ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Dirigente ed il Responsabile Unico del Procedimento.
2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1., lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi

dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

Art.11 – Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dagli uffici della Società restano di proprietà piena ed esclusiva della stessa la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie per il corretto adempimento degli obblighi connessi con lo svolgimento dei servizi tecnici di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016.
2. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici incaricati, opportunamente individuati nell'atto di conferimento dell'incarico che, secondo le norme di diritto privato e di deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto. Il timbro, oltre a riportare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale di appartenenza ed il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi spa", o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

Art.12 – Liquidazione del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) della struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione redatta dal RUP e contenente le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Gli importi corrispondenti agli incentivi indicati all'art.6, comma 2, lettere: a), b), c), f), sono liquidati nel modo seguente:
 - 50% all'atto dell'approvazione del progetto dell'opera, lavoro, servizio;
 - 50% all'approvazione del collaudo ovvero verifica di conformità, e comunque non oltre tre mesi dalla redazione degli atti in caso di inerzia da parte dell'organo competente.
4. Gli importi corrispondenti agli incentivi indicati all'art.6, comma 2, lettere: d), e), sono liquidati all'approvazione del collaudo ovvero verifica di conformità, e comunque non oltre tre mesi dalla redazione degli atti in caso di inerzia da parte dell'organo competente.
5. Gli incentivi, una volta liquidati dal Dirigente, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

Art.13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ADS.

Art.14 – Disposizioni finali

1. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rinvia al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, ed alle disposizioni vigenti in materia.